



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2021

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO BENI 4.0 – ACQUISTO E LEASING

Con riferimento agli investimenti in beni:

- materiali e immateriali “generici”
- e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Nell’ambito della Circolare 30.3.2017, n. 4/E relativa alla disciplina del maxi / iper ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare del maxi ammortamento con riferimento ai beni in leasing, entro il termine del versamento dell’acconto deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Di conseguenza, nel caso di specie (acquisto 2021), per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è necessario sottoscrivere il contratto di leasing e versare entro il 31.12.2021 un maxicanone almeno pari al 20% della quota capitale del macchinario oggetto del contratto.

EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

In caso di emissione di note di credito, per poter detrarre la maggiore imposta a suo tempo versata, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (30 aprile n+1)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



LIMITAZIONI USO CONTANTE

Dal 1° gennaio 2022 tornerà a mille euro la soglia a partire da cui è vietato usare le banconote.

Cashback non più confermato

DECRETO FISCALE 146/2021

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO - Art. 1

La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" del c.d. "saldo e stralcio" è stata più volte oggetto di proroghe.

Ora, ad opera del recente DL n. 146/2021 è disposta la riammissione nei termini dei versamenti scaduti.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 il versamento delle rate da corrispondere:

** nel 2020;

** il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle citate definizioni se effettuato integralmente entro il **30.11.2021**.

DECRETO FISCALE 146/2021

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - Art. 2

L'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, concede 60 giorni di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

Ora, l'art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.9 - 31.12.2021, l'estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.



DECRETO FISCALE 146/2021

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE - Art. 3

Con riferimento ai piani di dilazione in essere all'8.3.2020, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter dell'art. 68, DL n. 18/2020, estendendo da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione. Si rammenta che, in generale, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73 la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

BONUS RICERCA E SVILUPPO CONFERMATO FINO AL 2031 MA ALIQUOTE RIDOTTE

I crediti mantengono la loro natura volumetrica, e tutte le caratteristiche già note. Le modifiche introdotte dalla bozza di disegno di legge di Bilancio 2022, la scansione temporale e gli importi riconosciuti risultano essere i seguenti, con effetto dal periodo d'imposta 2022:

Attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200

** per il periodo d'imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire in misura pari al 20%, nel limite annuale di 4 milioni;

** per i periodi d'imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 5 milioni.

Attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201

** fino al periodo d'imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia in misura pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni;

** per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

Attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202

** fino al periodo d'imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia in misura pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni;

** per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

Attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

** fino al periodo d'imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni;

** per il periodo d'imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4 milioni;

** per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 4 milioni.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

NUOVA DETRAZIONE 110% - ASSOCIAZIONI/SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.11.2021, n. 774

La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/202 spetta all'associazione / società sportiva dilettantistica per lavori su immobili / parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Qualora l'intervento interessi l'intero immobile (nel caso di specie, sostituzione dell'impianto di climatizzazione), la detrazione è riconosciuta "limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoio".

Inoltre, posto che lo spogliatoio non costituisce un'autonoma unità immobiliare, l'APE ante e post lavori deve riguardare l'intero immobile e non soltanto la parte adibita a spogliatoio.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**